

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

**FAQ**

**Quesito n. 1 – Operatività delle organizzazioni imprenditoriali della circoscrizione provinciale.**

Ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera d del D.M.156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla Camera di commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente *"l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL"*. Un'organizzazione imprenditoriale, attraverso quali dati deve attestare la propria operatività nella circoscrizione provinciale?

**Risposta.**

Ai sensi dell'art.2 comma 2 lettera a del D.M. 156/2011, le organizzazioni di categoria devono presentare un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema dell'allegato A, contenente tra l'altro, *"le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza ed alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione..."*. L'operatività dell'organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali dei servizi resi ai propri associati da almeno tre anni (alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di avvio della procedura da parte del Commissario ad acta) nel territorio della circoscrizione territoriale(es. prove documenti di corsi, seminari, costituzione in giudizio etc.). L'organizzazione deve inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l'ampiezza e la diffusione delle sue strutture operative anche ad esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l'esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività (nota MISE39351 del 07/03/2014).

**Quesito n. 2 – Consorzi.**

Si chiede di sapere se la quota pagata dai **consorzi** rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie.

**Risposta.**

No. L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

**Quesito n. 3 – Unità lavorativa annua (in agricoltura).**

Secondo quanto dispone l'art.2, comma 2, lett.c), del D.M. 4/8/2011, n.156 in riferimento alla comunicazione dei dati utili per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

partecipanti alla procedura di rinnovo dei Consigli camerali, dovrà essere, tra l'altro, comunicato il numero degli occupati nelle imprese iscritte a dette organizzazioni, compresi gli occupati per frazione di anno solare. Per quest'ultima tipologia di dipendenti, al fine di rendere omogenei i dati trasmessi, occorrerà fare riferimento all'Unità Lavorativa Anno (ULA). Risulta quindi necessario, soprattutto in particolari settori dov'è molto diffusa l'occupazione stagionale (agricoltura, turismo), conoscere la durata media dei contratti dei lavoratori stagionali, al fine di operare la necessaria conversione all'ULA (cfr. Circolare n.3536/C del 24.12.2001). Poiché, allo stato, non pare che siano state ancora individuate fonti ufficiali cui riferirsi per la individuazione di tale parametro ed essendo state formulate, altresì, diverse richieste di chiarimento da parte delle organizzazioni imprenditoriali direttamente interessate, si richiedono indicazioni al riguardo al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra i concorrenti.

**Risposta.**

Come da indicazioni rese da Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico un criterio di valutazione dell'unità lavorativa annua (in agricoltura) può essere quello ricavabile dal Report pubblicato dall'ISTAT nel 2011 a seguito di un'indagine sui risultati economici delle imprese agricole.

Nel glossario si afferma che "in agricoltura una unità di lavoro è posta pari a 280 giornate lavorate in azienda. Le giornate lavorate sono intese come giornate effettivamente lavorate di almeno 8 ore".

Considerato che la fonte del dato relativo all'indice di occupazione ai nostri fini è l'ISTAT, come affermato dal decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 155, un simile riferimento può essere considerato utile ai fini della dichiarazione che deve essere fatta dai legali rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dell'agricoltura riguardo al numero degli addetti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. (*Report statistiche ISTAT – 26/06/2013*)

<b>Quesito n. 4 – Quota annuale di adesione.</b>
--

Allo scopo di dimostrare il pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2016-2017 possono considerarsi gli associati che negli anni 2016 e 2017 abbiano versato complessivamente l'equivalente di almeno una quota associativa (esempio: 1 rata versata nel 2016 + 3 rate versate nel 2017= una quota associativa annuale)?

**Risposta.**

No. Al fine del calcolo della rappresentatività di un'associazione che intende partecipare all'assegnazione dei seggi nel nuovo Consiglio camerale le stesse possono dichiarare unicamente le imprese iscritte a norma dello statuto dell'organizzazione imprenditoriale e per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della **intera** quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse. Quanto sopra è chiaramente espresso nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico a Confartigianato del 24 maggio 2012 n.01212115. Di conseguenza il prospettato pagamento di una porzione della quota relativamente ad un anno e di un'altra porzione nell'anno successivo, in modo che il totale delle somme versate sia equivalente ad almeno una quota annuale, non soddisfa il requisito sopra menzionato del pagamento di una quota annuale di adesione, prescritto dall'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156.

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

**Quesito n. 5 – Piccole Imprese.**

A quale definizione di “piccole imprese” occorre fare riferimento qualora un’organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i settori Industria, Commercio a Agricoltura?

**Risposta.**

Occorre fare riferimento alla definizione di cui all’art.1, comma 1 , lett.1), del D.M. n. 156/2011, che indica: per il settore Industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti di cui all’art.2083 del codice civile.

**Quesito n. 6 – Legende colonne elenchi rielaborati da Infocamere.**

Si chiede una legenda delle lettere riportate nelle colonne “Stato imprese”, “Sezione di iscrizione al Registro imprese”; “Importanza Codici attività” degli elenchi rielaborati tramite la società Infocamere.

**Risposta.**

Si allega la legenda richiesta, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti o integrazione.

Legenda:

<b>Stato imprese</b>	<b>Sezione di iscrizione al Registro imprese</b>	<b>Importanza Codici attività</b>
<b>A</b> = attiva <b>I</b> = inattiva <b>S</b> = sospesa <b>P</b> = con procedure concorsuali aperte <b>C</b> = cessata	<b>A</b> Artigiana <b>C</b> Coltivatori diretti <b>G</b> Imprese agricole <b>L</b> Imprese sociali <b>O</b> Ordinaria <b>P</b> Piccoli Imprenditori <b>REA</b> Soggetti solo REA <b>R</b> Registro ditte <b>S</b> Società semplici <b>V</b> Soc. tra professionisti	<b>I</b> Codice attività prevalente di impresa <b>P</b> codice attività primario <b>S</b> codice attività secondario <b>A</b> codice attività prevalente artigiano <b>D</b> codice attività secondario artigiano

**Quesito n. 7 – Numero occupati.(lavoratori esclusi)**

Ai fini dell’indicazione del numero degli occupati nelle imprese, nella definizione di dipendenti possono essere ricompresi i lavoratori co.co.co. o interinali?

**Risposta.**

“Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro,

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

**Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinale, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.”** ((nota all’A, D.M. n. 156/2011).

**Quesito n. 8 – Calcolo unità lavorative – dipendenti a tempo determinato – resti.**

Nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, può essere ammessa l’approssimazione all’unità nel caso di “resti”?

**Risposta.**

Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell’anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazioni o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all’unità più vicina (Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 – punto 4).

Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. [Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro] (D.M. 18/04/2005 G.U. del 12/10/2005 n.238)

**Quesito n. 9 – Divieto di duplicazioni.**

Nel caso in cui l’organizzazione concorre per diversi settori, il Commissario ad acta quali controlli deve effettuare al fine di verificare la presenza di duplicazioni ?

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

**Risposta.**

L'organizzazione di categoria non può utilizzare la medesima impresa associata che svolge attività promiscua per la partecipazione all'assegnazione di diversi seggi ma può scegliere il settore per il quale utilizzare l'impresa, purchè quest'ultima operi in quel settore. Al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è possibile quindi, utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa organizzazione come da art.2 comma 5, ultimo periodo, del D.M. 156/2011 (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011)

La procedura informatica rileva al Commissario l'eventuale presenza di medesime imprese all'interno degli elenchi; il commissario può quindi verificare se tale impresa è stata utilizzata in modo corretto da parte delle organizzazioni e quindi escludere l'utilizzo della stessa impresa da parte della medesima organizzazione per la partecipazione a diversi settori.

Come noto, invece, è possibile che diverse organizzazioni utilizzino la medesima impresa per la partecipazione all'assegnazione dei seggi camerali, purchè l'impresa risulti regolarmente iscritta a tutte le organizzazioni e abbia pagato almeno una quota annuale di adesione nell'ultimo biennio a tutte le organizzazioni.( Nota MISE 0098348 del 12/06/2013 – punto 2)

**Quesito n. 10 – Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni**

Organizzazioni diverse possono includere nei loro elenchi la stessa impresa?

**Risposta.**

Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 580/93 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è ribadito dall'art. 3, comma 1, della legge n.180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese. Tale disposizione consente quindi a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa regolarmente iscritta ad entrambe purchè abbia pagato distintamente ad esse la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio. Possono quindi includerla negli elenchi delle imprese iscritte, prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011)

**Quesito n. 11 – Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni apparentate.**

Nel caso di apparentamento di due organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?

**Risposta.**

In relazione al principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte. Potranno quindi essere prese in considerazione tutte le imprese validamente e disgiuntamente

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni apparentate. Non possono essere considerati apparentamenti validi invece, quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011).

**Quesito n. 12 – Associazioni appartenenti alla medesima confederazione ma con organizzazioni provinciali differenti.**

Nel caso in cui due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale ma con una loro organizzazione provinciale abbiano fra i loro iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?

**Risposta.**

Per evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni (Nota MISE 0225073 del 22/12/2014).

**Quesito n. 13 – Imprese cessate.**

Le imprese cessate nel corso dell'anno precedente a quello di avviamento della procedura di costituzione possono essere conteggiate?

**Risposta.**

L'art.2 co.2 punto b) del decreto 156/2011 fa riferimento al "numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto (dell'associazione), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso"(31/12/2017). Occorre però tener presente che l'art.1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative". Se per cessazione si intende che l'impresa non è più registrata(ovvero iscritta/annotata) al Registro Imprese al 31/12/2017, la stessa non va inserita nell'elenco.

**Quesito n. 14 – Imprese iscritte ad una associazione e all'organizzazione a cui aderisce.**

Nel caso in cui una associazione appartenente alla medesima organizzazione abbia fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA  
BRINDISI TARANTO**

**Risposta.**

Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione territoriale o settoriale dell'altra) non potrà essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative, non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione (Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011).

**Quesito n. 15 – Imprese fallite**

Le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2017 possono essere incluse negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali?

**Risposta.**

Le imprese in fallimento /concordato fallimentare alle quali non sia stato autorizzato esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art.104 l.f.(o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), che dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività di impresa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco, dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Premesso quanto sopra:

- Le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2017, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate dalle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;
- Le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31/12/2017 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debiti etc.) in cui l'attività impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari (Nota MISE 0199824 del 15/10/2015)

**Quesito n. 16 – Imprese inattive.**

Le imprese che risultano inattive al 31/12/2017, in regola con i versamenti associativi, possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività?

**Risposta.**

Le organizzazioni non possono utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere (Nota MISE 199824 del 15/10/2015, Nota MISE 39351 del 07/03/2014).